

Oggetto: offerta di accesso fisico a 4000 Uffici Postali per gli invii di posta raccomandata inesitati

Ci preghiamo di inviarVi la nostra proposta contrattuale

TRA

Poste Italiane S.p.A., con sede legale in Roma, viale Europa 190, C.F. 97103880585, P.I. 01114601006, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, Capitale Sociale € 1.306.110.000,00 i.v., rappresentata da _____ in qualità di _____
(di seguito "Poste")

E

_____, con sede legale in _____,
Via _____, codice fiscale e P.IVA n. _____,
rappresentata da _____, (di seguito Operatore)

Poste e l'Operatore di seguito anche congiuntamente "Parti" e ciascuna singolarmente "Parte".

PREMESSO CHE

- a) Poste, in attuazione del provvedimento n. 28497 adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, AGCM) nell'ambito del procedimento n. C12333, nonché della Delibera Agcom 171/22/CONS e, per le condizioni relative all'annualità 2026, 289/25/CONS, ha reso disponibile agli operatori postali alternativi, un'offerta di accesso fisico a 4.000 punti di giacenza, distribuiti in modo omogeneo (mix di copertura di aree metropolitane, capoluoghi di provincia, aree extraurbane) e funzionale alla copertura effettiva degli operatori alternativi;
- b) Il processo di gestione degli invii degli altri Operatori presso i punti di giacenza è uniforme al processo adottato da Poste per i propri invii (a titolo esemplificativo, si considerino i tempi di giacenza e la modulistica impiegata), fatti salvi gli adattamenti operativi resi necessari per la peculiarità del servizio;
- c) Ai sensi della Delibera AGCom 388/24/CONS, l'Operatore dichiara:
 - di aver reso disponibile il bilancio approvato dell'ultimo esercizio come indicato nella Scheda Operatore;
 - di essere in possesso del titolo abilitativo (licenza/autorizzazione) riportato nella Scheda Operatore allegata da almeno 12 mesi;
- d) l'Operatore postale è in possesso del titolo abilitativo riportato nella Scheda Operatore allegata al fine di offrire al pubblico un servizio di posta raccomandata con propri segni distintivi e marchi e ottempera agli obblighi regolamentari di cui alle Delibere AGCom nn. 184/13/CONS e 413/14/CONS e ss.mm.ii;
- e) l'Operatore ha richiesto a Poste di usufruire - a complemento della propria offerta al pubblico di servizi di recapito - del servizio di accesso di cui al primo capoverso, per il quantitativo indicato nell'apposita Scheda Operatore;
- f) l'Operatore prende atto che le medesime condizioni di accesso alla rete di Poste verranno applicate a tutti gli Operatori che ne facciano richiesta.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito "Accordo"):

Allegato A: Allegato tecnico – Manuale Utente

A1) Scheda Tecnica

A2) Procedure gestione raccomandate inesitate altri Operatori

Allegato B: Scheda Operatore

Allegato C: Schema garanzia fideiussoria

Allegato D: Mandato di addebito SEPA CORE

Allegato E: "Informativa privacy per persone giuridiche e soggetti assimilabili" fornita da Poste Italiane S.p.A.

ART. 2 - OGGETTO

2.1 In forza del presente Accordo Poste eroga a favore dell'Operatore un servizio (di seguito "Servizio") di gestione della giacenza degli invii (di seguito "Inviati inesitati" o "Inesitate") di posta raccomandata, con o senza avviso di ricevimento, nei casi di mancato recapito all'indirizzo riportato sulla busta da parte dell'Operatore stesso per assenza del destinatario e degli altri soggetti abilitati alla ricezione degli invii.

2.2 Il Servizio viene espletato, al di fuori degli obblighi del servizio postale universale ed in conformità al provvedimento dell'AGCM n. 28497 citato in premessa e alla Delibera AGCom 171/22/Cons:

- a) con le modalità descritte in dettaglio nell'Allegato Tecnico (Allegato A);
- b) presso i 4.000 Uffici Postali di cui all'elenco riportato sul sito poste.it, individuati da Poste in conformità ai criteri determinati dalle Autorità;
- c) a beneficio degli operatori postali che siano in possesso dei requisiti di cui alla premessa sub c), e che ne facciano richiesta così come stabilito dai provvedimenti delle Autorità citate in premessa.

2.3 Resta inteso che Poste, nell'erogazione del Servizio si avvarrà della propria rete di recapito unitaria e capillare, che è articolata anche in virtù di prestazioni rese in favore della stessa in forza di contratti continuativi di servizio e/o fornitura sottoscritti, pure con unità produttive interne al

Gruppo Poste Italiane.

2.4 Resta altresì inteso che non saranno gestiti prodotti diversi dalla Raccomandata nonché le Raccomandate in contrassegno e/o che prevedano il servizio digitale e le Raccomandate internazionali gravate da oneri e/o diritti doganali (quelle non gravate da oneri, invece, saranno gestite alla stregua degli invii nazionali, come indicato al successivo articolo).

ART. 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

3.1 Al fine di garantire una agevole fruizione del servizio da parte degli utenti, in particolare in presenza di più uffici messi a disposizione da Poste nel medesimo comune, l'operatore dovrà effettuare il deposito degli invii inesitati presso l'ufficio più prossimo all'indirizzo del destinatario di ciascun invio.

3.2 Ai fini dell'affidamento degli Inviati Inesitati a Poste e al fine di assicurare la corretta erogazione del Servizio, l'Operatore dovrà:

- a) associare all'invio il codice identificativo fornito da Poste (di seguito "Codice Giacenza OT") mediante stampa in proprio su busta o etichetta e rispettando le caratteristiche tecniche di cui all'Allegato A);
- b) rilasciare all'indirizzo riportato sulla busta un avviso di giacenza recante le informazioni riportate nell'Allegato A);
- c) trasmettere a Poste, con le modalità e le tempistiche indicate nell'Allegato A), il flusso di dati (c.d. preadvising) ivi previsto al fine di ottimizzare le attività di gestione degli invii. Laddove l'Operatore intenda consegnare le Inesitate senza la preventiva trasmissione del flusso di preadvising, Poste le assumerà in carico in modalità manuale con conseguente applicazione dell'art. 3. 5.

3.3 L'Operatore dovrà recarsi all'Ufficio Postale competente, secondo quanto riportato sul sito poste.it nella fascia oraria compresa tra le ore 09:00 e 12.00, presentando i dispacci contenenti gli Inviati inesitati con la documentazione di corredo di cui all'Allegato A). L'Operatore dovrà procedere alla consegna degli Inviati mediante personale munito del tessero di riconoscimento che riporti - oltre alla denominazione dell'Ope-

ratore - nome, cognome, foto di riconoscimento e numero di matricola del proprio dipendente. Lo scambio degli Invii dovrà avvenire nella sala aperta al pubblico presso la "linea bancone", non essendo consentito l'accesso al back office da parte del suddetto personale dell'Operatore. 3.4 Al momento dell'affidamento degli Invii Inesitati verrà eseguito un controllo in contraddittorio da parte dei rispettivi addetti che formalizzeranno le eventuali anomalie riscontrate in un apposito verbale. In particolare, in tale occasione, verranno verificate:

- la corrispondenza tra le inesitate presentate fisicamente dall'Operatore e quelle dichiarate da quest'ultimo in distinta;
- la corretta apposizione dei Codici Giacenza OT. Le Inesitate con codici assenti o illeggibili non saranno prese in carico da Poste;
- la presenza di invii danneggiati. Le Inesitate che appariranno danneggiate - non saranno prese in carico da Poste; salvo che presentino lievi segni di danneggiamento (es. sgualcite, con piccoli segni/macchie), che visibilmente non interessano il contenuto delle stesse;
- l'effettiva presenza degli avvisi di ricevimento alle buste Inesitate così come attestato in distinta.

3.5 Le Parti convengono che l'accertamento della corrispondenza tra i codici a barre presenti sulle buste e quelli indicati sulla distinta verranno effettuati da Poste in un momento successivo a quello della loro presentazione da parte dell'Operatore:

- a) laddove quest'ultimo non trasmetta il flusso di preadvising e trattasi di quantitativi di invii superiori ai 20 pezzi;
- b) oppure si verifichi un blocco temporaneo nei sistemi informativi comunicato in loco da Poste.

In tali casi l'Operatore accetta che le eventuali anomalie vengano riportate nella copia di verbale trasmesso da Poste separatamente come indicato al successivo art. 3.7, e che ciò farà fede sino a prova contraria debitamente prodotta.

Resta inteso che nell'ipotesi di cui al capoverso b), la tracciatura elettronica sarà eseguita dopo il ripristino della operatività telematica, per cui i relativi dati potrebbero non coincidere con le evidenze documentali in possesso dell'Operatore.

3.6 Una volta osservate ed espletate le attività di cui ai precedenti commi, Poste prenderà in carico gli Invii Inesitati, custodendoli e consentendone il ritiro a cura degli interessati a partire dal giorno lavorativo successivo a quello dell'affidamento da parte dell'Operatore, qualora l'affidamento stesso sia avvenuto entro l'orario limite delle 12.00, ed entro il termine di giacenza di 30 giorni solari. Gli Invii Inesitati saranno consegnati ai soggetti legittimati secondo le procedure in uso per gli invii raccomandati di Poste stessa descritte nell'Allegato A). Se la consegna verrà effettuata mediante un dispositivo elettronico, Poste acquisirà la sottoscrizione a tratto del ricevente, mettendo a disposizione dell'Operatore l'immagine della firma apposta dal ricevente stesso. In caso di consegna manuale la documentazione sarà restituita, unitamente agli avvisi di ricevimento, all'Operatore ai sensi del successivo art. 3.7.

3.7 Poste restituirà all'Operatore gli Invii Inesitati che risulteranno non ritirati entro i termini di giacenza o rifiutati dagli aventi diritto nonché la documentazione cartacea di competenza, comprensiva, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, delle denunce eventualmente presentate per furti e smarrimenti, degli atti afferenti le procedure fallimentari ai sensi dell'art. 48 della Legge Fallimentare, dei documenti relativi a consegne cautelari effettuate per invii danneggiati presso l'ufficio, della documentazione relativa alle consegne manuali, degli avvisi di ricevimento e dell'eventuale copia del verbale di cui all'art. 3.5.

3.8 Resta inteso che gli invii e gli avvisi di ricevimento saranno resi disponibili nel primo dispaccio utile in uscita, al più il giorno lavorativo successivo. Sarà poi cura dell'Operatore procedere al ritiro dello stesso con cadenza giornaliera o comunque non inferiore a due volte a settimana. A tale scopo l'Operatore si recherà presso l'Ufficio Postale in un orario compreso tra un'ora e mezz'ora antecedente alla chiusura dello stesso. Anche in tal caso, le Parti effettueranno in contraddittorio le verifiche su eventuali anomalie avendo cura di annotarle, laddove presenti, in apposito verbale.

ART. 4 - EFFICACIA, DURATA E RECESSO DELL'ACCORDO

4.1 Il presente Accordo avrà durata di 24 mesi a decorrere dalla data di attivazione del servizio. Poste provvede all'attivazione del servizio in un arco temporale che intercorre tra 30 e 60 giorni lavorativi dalla firma del contratto. Le Parti potranno concordare per iscritto modalità e tempistiche di rinnovo.

4.2 Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Accordo, per giusta causa, previa comunicazione scritta da inviarsi all'altra a mezzo raccomandata A.R., all'indirizzo di cui sopra, restando inteso che il recesso sarà efficace decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

4.3 Resta inteso che, alla scadenza dell'Accordo o al suo venir meno per qualsivoglia ragione - ivi inclusi i casi di recesso e risoluzione - l'Operatore dovrà prendere in carico gli invii e la documentazione che Poste gli restituirà ai sensi del precedente art. 3.7 entro 14 giorni solari. In caso di ritardo, Poste addebiterà a suo carico le penali di cui al successivo art. 5, salvo il maggior danno.

ART. 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

5.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo l'Operatore si impegna ad adempiere tutte le obbligazioni poste a suo carico e in particolare a:

- a) eseguire le attività preliminari di cui ai precedenti artt. 3.2 e 3.3, rispettando ogni indicazione e prescrizione prevista nell'Allegato A); resta inteso che Poste avrà diritto ai corrispettivi di cui al successivo art. 6 anche nel caso in cui non potesse mettere in giacenza l'invio inesitato per anomalia o difformità non imputabile a Poste;
- b) effettuare il pagamento delle fatture emesse da Poste nei termini e con le modalità previste nel successivo art. 6;
- c) garantire la correttezza, la completezza nonché la corrispondenza dei dati contenuti nelle distinte;
- d) chiarire espressamente che la responsabilità del servizio permane integralmente in capo all'Operatore medesimo, anche con riferimento alla gestione dei reclami, richieste o istanze provenienti da soggetti terzi, ivi inclusi mittenti e destinatari degli invii, in conformità alla propria offerta di riferimento, nel rispetto di quanto previsto dalla regolamentazione pro-tempore vigente;
- e) mantenere aggiornati tutti i dati e le informazioni funzionali all'erogazione del Servizio, comunicandone ogni eventuale variazione a Poste all'indirizzo riportato nella Scheda Operatori (Allegato B);
- f) manlevare e tenere indenne Poste da ogni perdita, danno, responsabilità, costi, oneri e spese, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere subite o sostenute quale conseguenza del mancato rispetto delle normative vigenti o di qualsiasi inadempimento, da parte dell'Operatore, agli obblighi previsti e comunque connessi al Servizio;
- g) prendere in carico gli invii e la documentazione restituiti da Poste ai sensi dei precedenti artt., 3.7 e 4.3; nel caso in cui l'Operatore non provvedesse a ritirare invii malgrado richiesta formale di Poste entro 15 giorni, Poste avrà diritto ad applicare nei suoi confronti per ogni giorno di ritardo una penale pari a € 8,50.
- h) nel caso in cui l'Operatore non provveda a ritirare gli invii nei termini previsti dall'Accordo, Poste Italiane informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

5.2 Al fine della corretta esecuzione del Servizio, Poste si obbliga ad eseguire puntualmente tutte le attività di propria competenza ai sensi e per gli effetti del presente Accordo e dei relativi allegati ed in particolare quelle di seguito indicate:

- a) mettere a disposizione dell'Operatore per l'erogazione del Servizio i
- b) 4.000 Uffici Postali riportati nell'elenco pubblicato sul sito www.poste.it, e - in caso di temporanea chiusura di uno di essi - indicare all'Operatore stesso, tramite un flusso informatico o una piattaforma digitale, un Ufficio Postale sostitutivo;
- c) accettare e custodire gli invii presentati dall'Operatore con le modalità indicate nel presente Accordo e meglio specificate nell'Allegato Tecnico (Allegato A);
- d) consentire ai destinatari e ai soggetti legittimati il ritiro degli invii dal primo giorno lavorativo successivo a quello di affidamento da parte dell'Operatore per il termine di 30 giorni solari con le procedure di cui all'Allegato A);
- e) permettere all'Operatore di monitorare lo stato di lavorazione dei propri Invii Inesitati tramite il tracking e di accedere e di acquisire le immagini delle firme a tratto apposte dai riceventi;
- f) restituire all'Operatore gli invii inesitati non ritirati o rifiutati con le tempistiche e le modalità di cui al precedente art. 3.7.

5.3 Poste è responsabile dal momento della presa in consegna degli invii e risponde unicamente dei danni che siano conseguenza diretta ed immediata della propria condotta, con espressa esclusione dei danni indiretti.

5.4 Nel caso in cui l'esecuzione del Servizio fosse ritardata, impedita od ostacolata da cause di forza maggiore, ovvero da qualsiasi altro evento/causa, nessuno escluso, non direttamente imputabili a Poste, l'esecuzione medesima s'intende sospesa per un periodo equivalente alla durata della causa esimente. Per "forza maggiore" s'intende qualsiasi circostanza al di fuori del ragionevole controllo di Poste e, pertanto, in via esemplificativa ma non esaustiva, si riferisce a: atti di pubbliche autorità, guerre, rivoluzioni, insurrezioni o disordini civili, serrate, scioperi o altre vertenze sindacali, blocchi od embarghi, interruzioni nella fornitura di energia elettrica, attacco di hacker o virus informatici, inondazioni, disastri naturali, epidemie.

5.5 Poste non assumerà alcuna responsabilità:

- a) per eventi determinati da causa di forza maggiore, come definita all'art. 5.4;
- b) nel caso di comunicazione errata da parte dell'Operatore dei dati necessari per l'esecuzione del Servizio e/o errata utilizzazione dello stesso;
- c) nel caso in cui gli invii presentino contenuto non ammesso dalle vigenti disposizioni per il servizio di posta raccomandata;
- d) per anomalie che non siano rilevate e contestate dall'Operatore negli appositi verbali.

5.6 Conformemente all'art. 1, comma 2, lett. i), del D.Lvo 261/99, l'Operatore ha diritto agli indennizzi nei soli casi di smarrimento o danneggiamento, nel limite di 30 € oltre le spese di spedizione per singolo invio, con espressa esclusione di ulteriori somme a qualsiasi titolo richieste. Non è previsto alcun rimborso e/o altra forma di ristoro per disservizi relativi all'avviso di ricevimento, ferma restando la possibilità per l'Operatore di ottenere un duplicato regolarizzato d'ufficio senza costi aggiuntivi o, comunque, un documento recante le medesime evidenze. Quest'ultimo potrà essere rilasciato in cartaceo anche laddove il disservizio riguardi il documento di consegna digitale.

5.7 Resta espressamente inteso che Poste dovrà considerarsi responsabile della corretta esecuzione del Servizio nei termini e modalità sopra descritti unicamente nei confronti dell'Operatore con espressa esclusione di qualsivoglia altro soggetto, inclusi i mittenti e i destinatari. In considerazione del separato rapporto contrattuale intercorrente tra gli stessi e l'Operatore, quest'ultimo dovrà considerarsi l'unico responsabile nei loro confronti circa:

- a) la corretta esecuzione del Servizio;
- b) la corretta esecuzione dell'attività di assistenza.

In relazione a quanto precede, l'Operatore si impegna espressamente a:

- a) dare adeguata evidenza ai propri utenti di quanto precede nelle proprie condizioni generali di contratto;
- b) tenere manlevata ed indenne Poste da qualunque domanda, pretesa e/o richiesta eventualmente avanzata dai propri utenti nei confronti di Poste stessa a qualsiasi titolo in relazione al Servizio.

ART. 6 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

6.1 In conformità al provvedimento dell'AGCM e alle Delibere AGCom 171/22/CONS e 302/23/CONS e 503/24/CONS citati in premessa l'Operatore è tenuto a riconoscere a Poste i seguenti corrispettivi: con preadvising € 0,95 e senza preadvising € 1,05 determinati in funzione dell'utilizzo o meno da parte dell'Operatore stesso del sistema di preadvising previsto nell'Allegato A). Resta inteso che i prezzi stabiliti nell'eventualità in cui il sistema preadvising non sia impiegato saranno applicati alle spedizioni che ne siano sprovviste anche laddove l'Operatore abbia prescelto tale modalità nella Scheda Operatore (Allegato B) al momento della sottoscrizione dell'Accordo.

6.2 Tutti i corrispettivi del Servizio sono da intendersi imponibili ai fini IVA ad aliquota ordinaria.

6.3 Poste provvederà ad emettere secondo le tempistiche previste dall'Allegato B Scheda Operatore le fatture per il Servizio oggetto del presente Accordo inviandole all'indirizzo e secondo le modalità indicate nella Scheda Operatore (Allegato B).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 909, Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha modificato l'art. 1 del D.lgs. n. 127/2015, la fattura verrà emessa secondo le modalità ivi previste e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio.

Resta inteso che, ai fini dei precedenti capoversi, l'Operatore dovrà:

- a) compilare correttamente l'apposita sezione presente nella Scheda Operatore (Allegato B);
- b) comunicare a Poste, all'indirizzo AC.amministrazionecicloattivo@pec.posteitaliane.it, entro 10 giorni, ogni variazione apportata alla citata sezione, con particolare riguardo per i clienti rientranti nella casistica A) della Scheda Operatore al Codice Destinatario e/o all'indirizzo di PEC; per i clienti rientranti nella casistica B) all'indirizzo prescelto nella Scheda Operatore. In caso di mancato o ritardato pagamento, Poste si riserva di non accettare ulteriori spedizioni sino all'avvenuto versamento di quanto dovuto, previa comunicazione inviata da Poste con raccomandata con avviso di ricevimento all'Operatore.

6.4 Il pagamento potrà essere effettuato con modalità anticipata o posticipata, come indicato nella Scheda Operatore. In caso di pagamento anticipato Poste emetterà con cadenza trimestrale fattura per i volumi medi stimati che l'Operatore dichiarerà nella apposita sezione della Scheda Operatore, inviandola all'indirizzo indicato sulla Scheda stessa. Il Servizio sarà erogato unicamente in favore dei Clienti che abbiano provveduto al pagamento anticipato della fattura mediante versamento sul conto corrente indicato nella Scheda Operatore. Qualora alla fine di ciascuna annualità, o al venir meno dell'Accordo per qualsivoglia ra-

gione, ivi inclusi i casi di risoluzione e recesso, gli invii gestiti da Poste risultassero superiori alle quantità stimate, l'Operatore sarà tenuto ad effettuare, in favore di Poste, il relativo conguaglio calcolato sulla base dei corrispettivi dovuti per ciascun invio effettivamente lavorato. Poste emetterà la relativa fattura. In caso di pagamento posticipato, l'Operatore è tenuto ad effettuare il pagamento entro e non oltre il termine riportato nella Scheda Operatore mediante versamento sul conto corrente 3519106 intestato a: Poste Italiane S.p.A. - Amministrazione - Servizi Centrali Fatturati codice IBAN IT74 E 07601 03200 000003519106, indicando necessariamente nella causale il numero della fattura.

Qualora, invece, alla fine di ciascuna annualità, o al venir meno dell'Accordo per qualsivoglia ragione, ivi inclusi i casi di risoluzione e recesso, gli invii gestiti da Poste risultassero inferiori alle quantità stimate, Poste effettuerà a favore dell'Operatore il relativo conguaglio calcolato sulla base dei corrispettivi dovuti per ciascun invio effettivamente lavorato, mediante emissione dell'apposita nota di credito. Poste rimborserà al l'Operatore l'importo equivalente alla nota di credito.

6.5 In caso di pagamento posticipato, l'Operatore è tenuto ad effettuare il pagamento entro e non oltre il termine riportato nella Scheda Operatore mediante:

- versamento sul conto corrente n° 3519106 intestato a: Poste Italiane S.p.A. D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari Fatturati - codice IBAN IT59 N 07601 03200 00003519106 precisando nella causale il numero della fattura in pagamento;
- Pagamento tramite addebito diretto SEPA (Single Euro Payments Area), per la cui attivazione il Cliente è tenuto a rilasciare a Poste Italiane apposito Mandato di addebito diretto SEPA CORE, il cui schema è allegato al presente Contratto (Allegato D).

Poste e l'Operatore convengono che la fattura costituisce a tutti gli effetti idoneo preavviso ai fini dell'addebito diretto che avverrà entro 30 (trenta giorni) giorni dalla data di emissione della fattura a condizione che il conto corrente postale dell'Operatore sia in essere e presenti un saldo disponibile sufficiente per l'addebito dell'intero importo dovuto e non vi siano ragioni che ne impediscano l'utilizzo. Qualora, per qualsivoglia motivo, Poste Italiane non abbia incassato i dovuti pagamenti nei termini previsti dal Contratto, Poste stessa si riserva la facoltà di sospendere o revocare la possibilità di pagare le fatture con modalità di pagamento posticipato tramite addebito diretto SEPA CORE. L'esercizio da parte di Poste della predetta facoltà di sospensione o revoca sarà comunicato all'Operatore con apposita nota e sarà efficace dal momento del ricevimento della stessa da parte dell'Operatore. Qualora l'Operatore intendesse revocare il Mandato, dovrà darne comunicazione a Poste Italiane S.p.A. - Amministrazione e Controllo - Amministrazione, Viale Europa, n. 175, 00144 - Roma con un preavviso di 30 giorni al fine di concordare la nuova modalità di pagamento.

6.6 In caso di ritardato pagamento, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 e s.m.i., l'Operatore riconoscerà a Poste, su base giornaliera, un interesse di mora calcolato in misura pari al tasso di riferimento (determinato secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2) del Decreto maggiorato di un punto percentuale nonché l'importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno (escluso da Iva per mancanza del presupposto impositivo), fatta salva l'eventuale prova del maggior danno.

ART. 7 - GARANZIA

7.1 In caso di pagamento posticipato, a garanzia del puntuale pagamento delle obbligazioni assunte con il presente Accordo, l'Operatore si impegna a consegnare a Poste, al momento della stipula del presente Accordo, garanzia bancaria o assicurativa, rilasciata da primario istituto a prima richiesta a favore di Poste (sulla base del modello predisposto all'allegato C), commisurato ai termini di pagamento e al valore delle spedizioni annue previste). Le modalità di gestione dei crediti commerciali e le condizioni di pagamento da applicare alla clientela sono formulate in linea con il documento "Criteri per la determinazione del valore delle fidejussioni richieste ai clienti/ intermediari di posta massiva" disponibile sul sito web di Poste Italiane. Detta garanzia, dovrà avere una durata pari a sei mesi oltre la vigenza dell'Accordo stesso. La garanzia dovrà rinnovarsi per ciascun rinnovo del presente Accordo.

7.2 Resta inteso che, nel caso in cui l'Operatore abbia optato per il pagamento in modalità posticipata, Poste non darà esecuzione al contratto fino a quando non siano state prestate la garanzia ai sensi del precedente capoverso e/o le modalità alternative di cui al successivo articolo 7.6.

7.3 Laddove l'Operatore non adempia all'obbligo di pagamento di cui all'art. 6 e non vi ponga rimedio entro 20 giorni dalla richiesta di Poste, inoltrata a mezzo raccomandata A/R o PEC, contenente tutti i particolari dell'inadempimento medesimo, Poste stessa avrà il diritto fermo restando quanto previsto al successivo art.10: a) di escutere

la garanzia fino all'importo dovuto in capitale ed interessi al momento dell'escussione; b) nel caso in cui l'importo dovuto dall'Operatore sia superiore all'importo della suddetta garanzia, previa ulteriore diffida a mezzo raccomandata A/R ad adempiere nel termine di 20 giorni e perdurando l'inadempimento, di applicare per le successive spedizioni la modalità di pagamento anticipato con fattura, salvo che l'Operatore abbia prestato una nuova garanzia. La diffida di cui sopra sarà trasmessa anche all'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni. Nel caso di pagamento anticipato con fattura, Poste emetterà fattura per l'importo corrispondente alle spedizioni che il Cliente chiederà di effettuare nel mese di riferimento. Il servizio sarà erogato unicamente in favore dei Clienti che abbiamo provveduto al pagamento della fattura mediante versamento sul conto corrente postale nella stessa indicazione.

7.4 In ipotesi di escussione totale di tale garanzia, l'Operatore si impegna a consegnare a Poste, entro 20 giorni dall'avvenuta escussione, una nuova garanzia identica a quella escussa; in ipotesi di escussione parziale di detta garanzia, l'Operatore provvederà ad integrare la stessa fino all'ammontare originario, entro 20 giorni dall'avvenuta escussione, dandone comunicazione scritta a Poste.

7.5 Nel caso in cui il valore dei volumi postalizzati dall'Operatore, al netto degli importi già corrisposti dalla stessa, risulti superiore al valore della fidejussione prestata, Poste avrà diritto di chiedere, a mezzo Raccomandata A.R. o PEC, l'integrazione della garanzia originariamente prestata; in tale caso, l'Operatore effettua l'adeguamento richiesto da Poste entro e non oltre il termine di 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, trasmettendo a Poste la documentazione probatoria dell'avvenuto adeguamento. Decorso inutilmente tale termine, in caso di mancato adeguamento, Poste si riserva di non prendere in carico invii eventualmente presentati dall'Operatore per l'accettazione fino all'integrazione della garanzia.

7.6 Resta inteso che, in alternativa alla garanzia bancaria o assicurativa di cui sopra, Poste potrà:

- accettare il versamento di una somma a titolo di deposito infruttifero
- su un conto corrente vincolato, secondo il modello di contratto fornito da Poste. L'importo sarà commisurato ai termini di pagamento e al valore delle spedizioni annue previste. Si applicano anche in tal caso i commi 2, 3 e 4 del presente articolo;
- valutare la possibilità di adottare, nel rispetto dei medesimi criteri applicati agli altri Operatori, ulteriori e differenti forme di garanzia proposte dall'Operatore.

ART. 8 - RECLAMI

8.1 L'Operatore può presentare reclamo indicando il codice di Poste entro 3 mesi dalla data di consegna degli invii presso l'ufficio postale o dal giorno di compiuta giacenza al seguente indirizzo pec reclamibusiness@postecert.it, o tramite raccomandata A/R da inviare al seguente indirizzo: Roma, viale Europa 190.

8.2 Poste provvederà a risarcire il reclamo entro 30 giorni solari a decorrere dalla data di ricevimento dello stesso.

8.3 Le richieste di assistenza possono essere inoltrate dall'Operatore tramite il Form online "Scrivici" disponibile nella sezione Assistenza dell'area Business del sito www.poste.it o al numero 06.4526.1600 raggiungibile da rete fissa e mobile secondo i costi dell'operatore telefonico dal quale si effettua la chiamata.

8.4 I clienti dell'Operatore per le sole informazioni (ad es. orari UP, ecc.) possono rivolgersi al numero 803.160 o visitare il sito web PI. Per reclami inerenti a eventi/vicende esclusivamente afferenti alla gestione dell'ufficio postale o a comportamenti degli operatori degli uffici postali, che non necessitino di alcun accertamento da parte dell'altro Operatore, i clienti possono formalizzare reclamo direttamente a Poste Italiane, attraverso i predetti canali retail. Poste fornirà riscontro entro 45 giorni dalla presentazione del reclamo. I reclami afferenti gli invii postali dovranno essere formalizzati dai clienti direttamente all'altro Operatore postale. Qualora erroneamente formalizzati verso Poste Italiane, la stessa indirizzerà i clienti ai canali di assistenza dell'Operatore.

ART. 9 - RAPPORTO TRA LE PARTI

9.1 Poste e l'Operatore dichiarano espressamente di essere due contraenti indipendenti e, pertanto, riconoscono che nessuna previsione del presente Accordo potrà essere interpretata in modo tale da costituire un rapporto sociale ovvero di agenzia, associazione in partecipazione o joint venture.

9.2 Pertanto, in nessun caso una Parte potrà agire o presentare sé stessa, espressamente o implicitamente, come mandataria dell'altra Parte o in alcun modo assumere o contrarre, tentare di assumere o contrarre, alcuna obbligazione per conto o in nome dell'altra Parte.

ART. 10 - RISOLUZIONE

10.1 Senza pregiudizio di quanto stabilito da altre pattuizioni del presen-

te Accordo, in ogni caso di inadempimento di non scarsa importanza da parte dell'Operatore o di Poste ad una o più delle obbligazioni previste a suo carico, l'Operatore o Poste potrà diffidare l'altra Parte a porvi rimedio entro un termine di 20 giorni con la precisazione che decorso tale periodo il contratto sarà risolto ex art. 1454 cod. civ., salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

ART. 11 - MODIFICHE

11.1 Fermi restando gli obblighi derivanti da norme e/o da provvedimenti delle Autorità, Poste, anche per sopravvenute esigenze tecnico-operative, economico e gestionali, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del Servizio, ovvero la facoltà di variare quanto previsto nel presente Accordo e negli allegati A) e B). Resta inteso che le condizioni di cui al presente accordo possono subire modifiche unilaterali da parte di Poste Italiane nella misura e nei limiti previsti nelle delibere dell'Autorità.

11.2 Le variazioni saranno comunicate all'Operatore, tramite fax, raccomandata o idonei mezzi di comunicazione a distanza – per l'uso dei quali sin da ora l'Operatore stesso presta il proprio consenso – agli indirizzi indicati nella Scheda Operatore almeno 30 giorni prima dell'applicazione delle stesse. L'Operatore, se non intende accettare le variazioni, potrà recedere dal presente Accordo entro i successivi 30 giorni, dandone comunicazione scritta da inviare con raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di Poste indicato per le comunicazioni, fermo restando l'obbligo di pagamento dei corrispettivi dovuti – anche a titolo di conguaglio – per il Servizio effettuato fino alla data di efficacia del recesso.

11.3 In mancanza di tale comunicazione da parte dell'Operatore, le variazioni si intenderanno accettate.

11.4 Le modifiche derivanti da provvedimenti delle Autorità o di altri provvedimenti amministrativi saranno immediatamente recepite nell'Accordo a seguito di merca comunicazione di Poste, salvo diverso termine previsto nei provvedimenti medesimi.

ART. 12 - COMUNICAZIONI

12.1 Tutte le comunicazioni tra le Parti dovranno essere inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Operatore (allegato B), salvo eventuali modifiche di cui al precedente art. 6.3, lett. b.

ART. 13 - RISERVATEZZA

13.1 Ciascuna delle Parti riconosce che tutte le informazioni relative all'altra Parte, alla sua organizzazione aziendale, alla sua attività, ai suoi clienti, alle modalità di svolgimento della sua attività e, in genere, qualunque informazione di cui venga a conoscenza a causa o in occasione del presente Accordo (di seguito per brevità le "Informazioni"), hanno carattere strettamente riservato e confidenziale e, conseguentemente, ciascuna delle Parti si impegna a non divulgarle a terzi (incluse le società appartenenti al Gruppo Poste), e a non utilizzarle per qualsiasi finalità estranea all'esecuzione dell'Accordo stesso, garantendo analoga riservatezza da parte dei propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori cui le Informazioni, per ragioni di impiego o assistenza, siano state comunicate.

13.2 Di conseguenza, ciascuna delle Parti si impegna:

- ad adottare tutte le misure necessarie per non pregiudicare la riservatezza delle Informazioni;
- a non divulgare, cedere, rivelare le Informazioni a terzi, se non nel caso in cui tale divulgazione, cessione o rivelazione sia prevista per legge o richiesta da un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- a custodire con la massima cura le Informazioni, qualunque sia la forma in cui le stesse sono riportate.

13.3 L'obbligo di riservatezza non opera in relazione a quelle Informazioni che, alla data di sottoscrizione del presente Accordo, siano già di dominio pubblico ovvero lo diventino in seguito per cause estranee alla volontà della Parte tenuta all'obbligo di riservatezza.

13.4 In ogni caso le Parti si danno atto che il codice datamatrix (2DCOM di cui all'Allegato A) rientra tra le Informazioni e che, pertanto, non potrà essere utilizzato che per il Servizio erogato da Poste.

ART. 14 - UTILIZZO DEI MARCHI

14.1 Le Parti dichiarano di avere la disponibilità dei rispettivi marchi commerciali, di servizio e denominazioni (di seguito congiuntamente i "Marchi") e che l'uso dei rispettivi Marchi non viola alcun diritto di terzi, né viola leggi e/o regolamenti applicabili.

14.2 L'uso dei Marchi ad opera della Parte non titolare dovrà essere strettamente limitato all'esecuzione del Servizio e, comunque, dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dalla Parte titolare ed utilizzato nei limiti e nelle forme da questa preventivamente autorizzati per iscritto.

14.3 Ciascuna Parte si impegna a non porre in essere alcunché che possa in alcun modo pregiudicare o indebolire i diritti della Parte pro-

prietaria sui Marchi e a non vantare sui Marchi alcun diritto diverso da un'eventuale licenza d'uso che dovesse essere concessa per l'esecuzione del Servizio.

14.4 Ciascuna Parte resta unico titolare del diritto di porre in essere le azioni ritenute più opportune, in sede giudiziale o stragiudiziale, per contrastare eventuali pretese di terzi aventi ad oggetto i propri marchi o la relativa utilizzazione, ovvero per contrastare eventuali contraffazioni degli stessi o situazioni comunque lesive dei propri diritti. A tal fine, ciascuna Parte si impegna ad informare l'altra di eventuali violazioni e/o pretese di terzi aventi ad oggetto i Marchi dell'altra parte o la relativa utilizzazione, nonché di eventuali contraffazioni dei marchi o di altre situazioni comunque lesive dei diritti dell'altra Parte di cui venisse a conoscenza, per consentire a quest'ultima l'assunzione delle opportune determinazioni relative alle iniziative da intraprendere.

14.5 Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ciascuna Parte non sarà responsabile dei danni diretti o indiretti che possano derivare all'altra a seguito di violazioni da parte di terzi dei diritti quivi concessi, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, eventuali azioni di contraffazione dei Marchi.

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

15.1 Nell'ambito dell'espletamento delle attività di recapito oggetto del Servizio, Poste si impegna a rispettare le disposizioni contenute nel D. Lgs. 22/07/1999 n. 261 e s.m.i. In particolare Poste è tenuta ad assicurare il rispetto delle "esigenze essenziali" come definite dall'art. 1, comma 2, lettera u), del D. Lgs. n. 261/99, con particolare riferimento "alla riservatezza della corrispondenza" e "nei casi in cui sia giustificato, la protezione dei dati", che può comprendere la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o conservate, in combinato disposto con l'articolo 11 relativo alla "Tutela della riservatezza e della sicurezza della rete" del D. Lgs. 22/07/1999 n. 261 e s.m.i..

15.2 Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo l'Informativa privacy fornita da Poste di cui l'Operatore dichiara di aver preso visione (Allegato E).

ART. 16 - FORO COMPETENTE

16.1 Per le controversie relative all'interpretazione dell'Accordo nonché all'esecuzione del Servizio è competente in via esclusiva il foro di Roma.

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

17.1 Qualora una delle clausole del presente Accordo dovesse essere dichiarata nulla o inefficace, tale clausola dovrà essere eliminata dal presente Accordo, e questo, ai sensi dell'art. 1419 c.c., rimarrà per il resto pienamente valido ed efficace. Le Parti dovranno comunque attivarsi al fine di integrare il presente Accordo con una clausola che, nel rispetto della legge, sia il più possibile conforme allo scopo economico ed alle intenzioni manifestate dalle Parti nel presente Accordo.

17.2 È fatto divieto alle Parti di cedere, anche a titolo gratuito, il presente Accordo e/o ogni diritto ed obbligo da esso derivanti a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

ART. 18 - CLAUSOLA FISCALE

Il presente Accordo, concluso mediante scambio di corrispondenza commerciale, è soggetto ad imposta di registro e ad imposta di bollo solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131 del 1986 e del D.P.R. 642/1972.

ART. 19 - REGOLE ETICHE E DI CONDOTTA

Il Gruppo Poste Italiane ha adottato:

- un Codice Etico;
- un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231 (di seguito "Modello Organizzativo 231") conforme ai principi e alle linee guida previste dal D. Lgs. 231/2001;
- una Politica Integrata;
- ai quali Poste impronta la conduzione degli affari e la gestione dei propri rapporti interni.

Il codice Etico, il Modello organizzativo 231 e la Politica Integrata sono consultabili sul sito www.poste.it.

Il presente articolo, in linea con quanto sopra menzionato, definisce in particolare le linee guida etico-sociali e gli obblighi a cui deve attenersi l'Operatore.

Le relazioni commerciali con l'Operatore si svolgono nel reciproco rispetto di criteri di imparzialità, economicità, trasparenza, lealtà e correttezza professionale, evitando rapporti che possano generare vantaggi personali o conflitti di interesse.

In tale ottica il Gruppo Poste Italiane promuove l'adozione di standard etici di comportamento da parte dei propri clienti ed incentiva la diffusione da parte di questi ultimi di principi etici e di responsabilità. In relazione

a quanto sopra, l'Operatore assicura, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori, di attenersi nei rapporti con il Gruppo Poste Italiane a principi di buona fede, diligenza, collaborazione, affidabilità, integrità, trasparenza, lealtà e correttezza professionale. L'Operatore si impegna a promuovere l'applicazione dei suddetti principi etici anche verso terzi comunque coinvolti direttamente o indirettamente in qualsivoglia relazione con il Gruppo Poste Italiane.

In particolare, ferma restando la normativa vigente e fermi restando gli obblighi specificamente previsti in altre disposizioni del presente Accordo, l'Operatore:

- si impegna ad uniformarsi alla normativa in materia di concorrenza, sia comunitaria che nazionale, e di pratiche commerciali scorrette, astenendosi dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali o comunque non etici e contrari alle regole a tutela della concorrenza e del codice del consumo;
- si obbliga a trattare in modo riservato qualsiasi notizia, documento, informazione, concetto e know-how, concernente in modo diretto o indiretto l'attività del Gruppo Poste Italiane di cui dovesse venire a conoscenza in conseguenza dei rapporti instaurati;
- si impegna al rispetto delle norme in materia di tutela ambientale anche al fine di preservare la qualità del territorio in cui opera e promuovere un migliore utilizzo delle risorse naturali;
- agisce nel rispetto della normativa vigente sul divieto di intermediazione, interposizione e appalto di prestazioni di lavoro;
- si impegna al rispetto dei diritti fondamentali e della dignità dei propri dipendenti nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro;
- non ammette né intraprende alcuna forma di corruzione direttamente o indirettamente nei confronti dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane.

L'Operatore, inoltre, dichiara per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni e, in particolare, di quanto previsto dal decreto legislativo n. 231/2001 e di improntare la conduzione degli affari e la gestione dei rapporti interni al puntuale rispetto di detta normativa e, pertanto, si impegna a non tenere comportamenti che potrebbero determinare la commissione, anche tentata, dei reati ivi contemplati e ad adottare e attuare, ove opportuno, procedure idonee a prevenire dette violazioni.

Luogo e data

L'operatore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Operatore dichiara di approvare specificatamente gli articoli: 3.4 e 3.5 (Modalità di erogazione del Servizio); 4.3 (Efficacia, Durata e Recesso dell'Accordo); 5.1, lett. d), e f)5., 5.2) lett. a), 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7 (Obblighi e responsabilità delle parti); 6.6 e 6.7 (Corrispettivi, modalità di fatturazione e pagamento), 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 e 7.6 (Garanzia); 8.1 (Reclami); 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4 (Modifiche); 16.1 (Foro competente); 19 (Regole etiche e di condotta).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Cod. Civ. il Cliente dichiara di aver letto ed approvato specificatamente: 4.2 e 4.3 (Attività preliminari all'avvio del Servizio), 5.2 (Tempi di espletamento del Servizio), 6.3 (Condizioni economiche), 7.7, 7.8, 7.9 e 7.10 (modalità di pagamento e fatturazione), 8.1 e 8-2 (Garanzie), 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.9, 9.10 e 9.11 (Obblighi e responsabilità delle Parti), 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 (Modifiche, sospensione del Servizio e cessione dell'Accordo), 12.1 (Reclami), 14.1 (Foro competente).

Luogo e data

L'operatore

Ove riteniate di aderire alla nostra proposta, vogliate darci conferma di accettazione della stessa, trasmettendoci la stessa integralmente sottoscritta, su Vostra carta intestata, debitamente sottoscritta per accettazione e per approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 c.c., nonché siglata in ogni pagina, compresi gli allegati, da un Vostro rappresentante legale o negoziale munito di adeguati poteri.

Distinti saluti

Per Poste Italiane S.p.A.